I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 882/70 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 886/68 che fissa il prezzo indicativo per il latte ed i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano ed il Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1968/1969

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 886/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa il prezzo indicativo per il latte ed i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano ed il Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1968/1969 (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2433/69 (2), ai termini dell'articolo 1 del regolamento per ultimo citato, si applica anche durante la campagna lattiera 1969/1970 ; che il regolamento (CEE) n. 886/68 prevede, fra l'altro, all'articolo 4, paragrafo 1, che il prezzo al quale gli organismi d'intervento acquistano il burro deve essere uguale al prezzo d'intervento, diminuito, tuttavia, per i Paesi Bassi di un importo correttivo di 6,00 unità di conto per 100 chilogrammi in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3) ;

considerando che, per uniformare, quanto più possibile, i prezzi d'acquisto del burro nella Comunità, è opportuno sopprimere tale importo correttivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 886/68 è sostituito dal testo seguente :

« In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, il prezzo al quale gli organismi d'intervento acquistano i prodotti di cui all'articolo 3, è uguale al prezzo d'intervento, aumentato, tuttavia, in Belgio e in Lussemburgo di un importo correttivo di 2,75 unità di conto per 100 chilogrammi. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 14 maggio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. DE SAEGER

(1) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 4.
(2) GU n. L 307 del 7. 12. 1969, pag. 1.
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.